

Il Direttore Generale

Roma, 10 novembre 2010
Prot. n. 1574

- **ALLE ASSOCIAZIONI E SINDACATI PUBBLICI ESERCIZI**
- **AI COMPONENTI IL COMITATO DIRETTIVO**

Oggetto: Entrata vigore delle nuove normative per la prevenzione di incidenti alcol correlati (Codice della strada)

Si ricorda che a decorrere dal 13 novembre (notte tra venerdì e sabato p.v.) entreranno in vigore le disposizioni in materia di tabelle alcolemiche e precursori descritte nell'allegato quadro di sintesi.

Si ricorda ad ogni buon conto che i divieti orari di somministrazione e vendita sono già in vigore.

Cordiali saluti

Edi Sommariva



Ps. Si ricorda altresì che domani mattina, giovedì 11 novembre, gli uffici federali dirameranno l'allegato comunicato stampa al quale sarebbe opportuno si affiancassero i comunicati stampa di ogni associazione territoriale sullo schema a suo tempo inviato.

Allegati:

- Allegato 1 – quadro di sintesi
- Allegato 2 – comunicato stampa nazionale

Codice della strada

Disposizioni per il contrasto della guida sotto influenza di alcolici

Quadro di sintesi su precursori e tabelle

I TITOLARI E GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI CON LICENZA EX ART. 86 DEL TULPS:

- Bar, ristoranti, trattorie, osterie, e simili
- Discoteche, disco pub, pub e simili
- Enotecche , cantine
- Alberghi, campeggi, pensioni e simili
- Circoli di ogni genere
- Fiere, sagre, feste e chiunque somministra alcolici su aree pubbliche (chioschi, camion -bar, baracchini)
- Agriturismi e simili

che proseguono la propria attività oltre le ore 24

SONO OBBLIGATI:

1. AD ESPORRE LE TABELLE ED METTERE A DISPOSIZIONE I PRECURSORI

Sanzione per mancata o inidonea esposizione tabelle o del mancato possesso dell'apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico: da 300 a 1.200 euro

2. A CESSARE LA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI DALLE 3 ALLE 6

Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.

Sanzione accessoria chiusura da 7 a 30 giorni alla terza violazione contestata nel biennio.

**I TITOLARI DEGLI ESERCIZI DI VICINATO E I VENDITORI AMBULANTI
NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE**

SONO OBBLIGATI

1. A CESSARE LA VENDITA DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI DALLE 24
ALLE 6

Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.

***Sanzione accessoria chiusura da 7 a 30 giorni alla terza
violazione contestata nel biennio.***

N.B. In caso di "vendita con consumo sul posto" effettuata da esercizi di vicinato e panificatori artigiani le bevande alcoliche ed analcoliche non possono essere consumate sul posto unitamente ai generi di gastronomia. Chi permette il consumo sul posto di bevande anche analcoliche effettua la attività di somministrazione senza la autorizzazione e pertanto ricade nella disciplina dei pubblici esercizi anche ai fini di precursori e tabelle.

Roma, 11 novembre 2010

Alcol e sicurezza stradale

FIPE: «BAR E RISTORANTI PRONTI ALLE REGOLE»

Da dopodomani gli avventori di **bar, ristoranti trattorie, osterie e simili** troveranno **un servizio in più**. Dal momento in cui saranno alzate le saracinesche nella giornata del 13 novembre in poi, con l'entrata in vigore dell'ultima fase del codice della strada nella parte di contrasto alla guida in stato di ebbrezza, i locali che somministrano alcolici (quindi anche circoli, agriturismi, chioschi, camion e baracchini, enoteche, alberghi, campeggi, fiere, sagre, feste varie e simili) e **la cui attività si protrae oltre la mezzanotte** dovranno mettere a **disposizione** dei clienti i **precursori** per la rilevazione del tasso alcolemico e affiggere le tabelle alcolemiche previste dalla nuova normativa.

Le tabelle da esporre in un posto visibile ai clienti sono contenute in **manifesti da affiggere congiuntamente** e sono corredate di ogni informazione anche sui sintomi correlati ai vari livelli di assunzione di bevande alcoliche.

Il lavoro di concertazione svolto da Fipe con il ministero della Salute ha consentito una stesura più chiara e fruibile delle stesse tabelle i cui titoli in inglese consentono la consultazione anche agli stranieri.

All'osservanza di tale **obbligo non sono tenuti gli esercizi che non effettuano trattenimenti danzanti e musicali e che cessano la loro attività entro le ore 24**, cioè

Le locandine sono fornite dalla Fipe e possono essere scaricate elettronicamente o distribuite in formato cartaceo dalle associazioni territoriali Fipe-Confcommercio a tutti gli associati.

Le 103 associazioni territoriali di Fipe-Confcommercio hanno già messo a disposizione tabelle e precursori per tutti gli associati interessati.

Tabelle e precursori consentono al cliente di affrontare più serenamente la guida ed evitare, in caso di fermo delle forze dell'ordine, di incorrere nelle sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza. Il limite di legge da non superare per potersi mettere al volante della propria auto per non incorrere in forti ammende in caso di fermi da parte delle forze dell'ordine è quello di 0,5 grammi di tasso alcolemico. Per esempio il valore 0,5 corrisponde a 3/4 bicchieri di vino per una donna di 60 chili a stomaco pieno o a poco meno di mezzo litro per un uomo di 80 chili sempre a stomaco pieno. Va ricordato, tuttavia, che per alcune categorie di conducenti permane il tasso zero di alcol nel sangue per poter guidare.

Le sanzioni prevedono la confisca dell'auto per il consumatore che supera il livello 1,5 di alcolemia. In ogni caso gli esercenti aderenti a Fipe, la federazione leader dei pubblici esercizi, forti del loro senso di responsabilità sociale e di mediazione diretta con i cittadini, sono in grado di assistere i clienti che dovessero richiedere delucidazioni ed effettuare i test per calcolare il tasso di alcol nel sangue.